



COMUNE DI FOLLO
Provincia della Spezia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 20/09/2013	OGGETTO: INDIRIZZI PER RINNOVO RAPPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SOC. CIR FOOD.
-------------------------	--

L'anno duemilatredici addi venti del mese di settembre alle ore 13,00 nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Giorgio Cozzani	Sindaco	X	
Felicia Piacente	Vice-Sindaco Assessore	X	
Lorenzo Rossi	Assessore	X	
Kristopher Casati	Assessore		X
Corrado Vezzi	Assessore	X	
Pasquale Giacomobono	Assessore	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori: /

Partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Comunale Dr. Fernando Carrara.

Acquisiti ex art. art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i sottoindicati pareri sulla proposta di deliberazione:

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. **(Allegato)**
Follo, 20/09/2013 Responsabile del servizio Rag. Francesco Spinetti

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. **(Allegato)**
Follo, 20/09/2013 Responsabile del servizio Rag. Francesco Spinetti



Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- il Comune di Follo assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ,elementari e medie inferiori del territorio;
- detto servizio e' stato affidato per gli anni scolastici periodo :2008/09-2012/13 alla ditta CIR FOOD scarl a seguito di espletamento di procedura aperta (pubblica gara) con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
- l'A.C. deve pertanto assumere le determinazioni di propria competenza in ordine allo svolgimento del servizio de quo a decorrere dal presente anno scol. 2012/13;

Preso atto:

- che gli atti di gara ed il contratto d'appalto stipulato con l'aggiudicataria CIR prevedono la possibilita' di proroga e/o rinnovo del contratto con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente e previa verifica delle ragioni di convenienza e pubblico interesse in tal senso;

Vista la nota del 07 maggio 2013 con la quale la ditta CIR ha formulato la proposta per il rinnovo dell'affidamento del servizio che prevede:

- a) disponibilita' a praticare il costo del pasto per l'anno scol.2013/204 pari a euro 4,15 oltre iva con espressa rinuncia all'adeguamento Istat per l'anno scolastico 2013/2014, con uno sconto pari al 2,58% a pari qualita' di servizio offerto.
- b) fornitura utensili centro cottura:
 - 1) Lavastoviglie; 1) cucina gas con sei fuochi; 1 tagliaverdura;contro una rimodulazione di prodotti attualmente forniti ed in dettaglio:

prodotti attualmente previsto	Prodotti in sostituzione
Olio extravergine di oliva italiano	Olio extravergine di oliva convenzionale (prod.Italia)
Parmigiano Reggiano dop	Grana Padano dop
Prosciutto crudo di Parma	Prosciutto crudo convenzionale
Prosciutto cotto nazionale	Prosciutto cotto di coscia convenzionale

(A) Ritenuto prioritariamente necessario valutare il servizio reso dalla ditta durante il periodo di affidamento;

Effettuate a tal fine le debite verifiche attraverso il competente ufficio comunale e riscontrato che :

- l'affidataria ha complessivamente adempiuto agli obblighi contrattuali , fornendo inoltre supporto e collaborazione all'A.C., e dimostrando nel corso del rapporto contrattuale adeguata capacita organizzativa ed operativo/gestionale anche per la tempestiva risoluzione di situazioni contingenti e per soddisfare le richieste dell'Ente;
- circa la qualita' del servizio reso all'utenza ed il relativo grado di soddisfazione , gli stessi sono stati positivamente monitorati sia dal competente ufficio Pubblica Istruzione attraverso accessi e sopralluoghi al c.p.p e refettori comprendenti anche la consumazione del pasto del giorno , sia dai comitati mensa partecipati dai genitori degli alunni con acquisizione delle relative schede di valutazione del pasto , ed in ultimo attraverso questionari ("analisi di qualita') somministrati dalla ditta ad un campione significativo degli alunni fruitori del servizio per ogni ordine di scuola;
- dal punto di vista della garanzia della sicurezza alimentare , non si e' verificato durante tutto il triennio di affidamento nessun evento critico e la stessa e' stata verificata mediante acquisizione dei referti delle analisi di laboratorio periodicamente effettuate (alimenti ,acqua, piani di lavoro, mani personale);

Ritenuto pertanto di esprimere una valutazione complessivamente soddisfacente e positiva del servizio prestato dalla ditta affidataria;

(B) Valutata altresì la vantaggiosità e convenienza economica dell'offerta presentata dalla ditta per l'eventuale affidamento del servizio per un ulteriore triennio così come sopra riportata , nonche'

la rispondenza della medesima all' esigenza di miglioramento del servizio a beneficio dell'utenza , atteso che la situazione economico finanziaria del Comune non avrebbe certamente consentito di apportare le migliori proposte;

Considerato inoltre che l'indizione di nuova gara d'appalto comporterebbe la necessita di rideterminare il prezzo del pasto tenuto conto degli incrementi delle voci di costo che concorrono a determinarlo (personale , materie prime , ecc);

Che da quanto sopra esposto si rileva la sussistenza per l'A.C. delle ragioni di convenienza e pubblico interesse per un nuovo affidamento del servizio all'attuale gestore;

Che occorre pertanto verificare se tale motivato intendimento e' consentito dalla vigente normativa in materia;

A tale riguardo si osserva:

> il dibattito apertosi in dottrina e giurisprudenza all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 23 della L. 62/2005 (di abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 6 c. s L. 537/1993 modificato dall'art. 44 L. 724/94) non puo' ancora ritenersi definitivamente concluso attraverso univoche interpretazioni delle disposizioni di legge citate, permanendo incertezze e diversità di vedute circa la sopravvivenza o meno dell'istituto del rinnovo espresso dei contratti di forniture e servizi, sui caratteri distintivi del rinnovo rispetto alla proroga , sulla possibilità di sostanziale equiparazione o meno tra rinnovo espresso e ripetizione di servizi analoghi ex art. 57 c. 5 lett b) del D.lgs 163/2006;

> a fronte di ciò, ed a prescindere da questioni meramente nominalistiche o relative all'individuazione della ratio legis di un eventuale divieto (non espresso) di rinnovo espresso e motivato dei contratti , e' indubbio che l'ordinamento preveda due riferimenti normativi certi:

- il gia' citato **art. 57 comma 5 lett b) del D.Lgs 163/2006** che consente , al verificarsi dei presupposti ivi stabiliti, la ripetizione di servizi analoghi gia affidati al contraente a seguito di precedente procedura di gara pubblica;
- **l'allegato 2b del suddetto D.Lgs 163/06** che include i servizi di ristorazione tra quelli ivi e per i quali elencati e per i quali le disposizioni del codice dei contratti pubblici trovano parziale e limitata applicazione (**art. 20**) ; tale classificazione appare di particolare rilievo in quanto esprime e rende manifesta la valutazione gia' preventivamente compiuta dal legislatore nel scegliere con precisione i servizi per i quali le esigenze di libera concorrenza tra gli operatori economici assumono un minor peso rispetto agli altri servizi non inclusi nell'elenco ; sembra infatti del tutto fondato ritenere che la ristorazione in genere ed a maggior ragione la ristorazione scolastica , per le peculiarità che la contraddistinguono , in primis quella della specialissima categoria di fruitori esclusivi del servizio, bambini in età scolare , richiede ed impone all'ente pubblico appaltante di verificare la sussistenza in capo alle imprese di tutte le qualità e capacità atte ad offrire la massima garanzia di sicurezza igienico sanitaria , di regolarità nell'esecuzione delle prestazioni, di soddisfacimento e adattabilità alle esigenze dell'utenza; caratteristiche che accertate a livello potenziale in sede di gara, possono tuttavia essere concretamente verificate solo nel corso del rapporto contrattuale e quindi a posteriori; si ritiene quindi che nell'affidamento del servizio in esame sia consentito all'A.C. esercitare il proprio potere discrezionale soppesando e valutando da un lato l'interesse pubblico generale alla libera concorrenza e dall'altro l'interesse pubblico concreto ed attuale dell'Ente ad affidare il servizio al medesimo operatore economico (gia selezionato con gara) che ha dato prova di saper correttamente adempiere in modo oggettivamente soddisfacente alle prestazioni richieste e mantenga inalterato il rapporto qualità/prezzo; si ribadisce che la prevalenza del secondo interesse deve trovare fondamento in effettivi e concreti riscontri atti a dimostrare le ragioni della peculiare fiducia professionale accordata dall'Amministrazione;

Le ragioni di fatto esposte al punto A della presente premessa integrano pienamente i presupposti di diritto che giustificano nel caso in esame la prevalenza dell'interesse del Comune all'affidamento senza gara del servizio di refezione all'attuale gestore;

Le considerazioni sopra espresse forniscono altresì un ulteriore sostegno giuridico motivazionale all'applicazione dell'istituto disciplinato dall' art. 57 comma 5 lett b) per

L'affidamento diretto del servizio di refezione alla ditta CIR attesa la sussistenza nell'appalto di che trattasi dei requisiti prescritti dalla norma e precisamente:

- il servizio consiste nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante;
- tali servizi sono conformi all'iniziale progetto di servizio presentato dalla ditta affidataria come previsto in sede di partecipazione alla gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seguito di espletamento di procedura aperta;

Ritenuto e dichiarato altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 245 bis comma 5 lett a) del D.lgs 163/2006 come da ultimo modificato dal D.Lgs 20/03/2010 n. 53, che la procedura di affidamento che si approva con il presente atto, per tutto quanto sopra riferito, è consentita dal codice dei contratti pubblici;

Per tutto quanto sopra visto e considerato si ritiene di approvare l'instaurazione di nuovo rapporto contrattuale con l'attuale ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica CIR FOOD scarl per l'espletamento di servizi analoghi per un ulteriore periodo di tre anni scolastici a tal fine demandando al responsabile del servizio competente ogni successivo adempimento necessario al perfezionamento dell'affidamento e stipula del contratto;

Visto il TUEL;

Visto il parere reso dal responsabile del servizio;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A


1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare, quale indirizzo al competente responsabile del servizio, l'instaurazione di nuovo rapporto contrattuale con l'attuale ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica CIR FOOD scarl per l'espletamento di servizi analoghi per un ulteriore periodo di tre anni scolastici, sulla base del capitolato d'oneri esistente e alle medesime condizioni contrattuali;

3) di demandare al competente responsabile del servizio ogni successivo adempimento preordinato al perfezionamento dell'affidamento e stipula del contratto a norma e nell'osservanza dell'art. 57 comma 5 lett b) del D.lgs 163/06 e le altre disposizioni di legge in materia;

4) di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.


La **Giunta comunale**, con separata votazione unanime favorevole, palese **delibera** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Carrara Fernando



IL SINDACO

Cozzani Giorgio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco n°, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (Art.125, del T.U. n° 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 10.10.2013



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Nelly Carpanese)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U. n° 267/2000).

Dalla residenza comunale, li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....



COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)

Tel. 0187 599911 - Fax 0187 558149

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 47 DEL 20.09.2013

IL SINDACO
(Giorgio COZZANI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Fernando CARRARA)

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: **INDIRIZZI PER RINNOVO RAPPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SOC. CIR FOOD.**

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	IMPORTO	EX CAP.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Francesco Spinetti



PARERE FAVOREVOLE
SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Francesco Spinetti

